

**Allegato =B= all'atto in data 18.10.2017 n.ri 108109/23432 di rep. Dr. Chiara Zichichi**

#### **TITOLO I**

##### **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

###### **Art. 1 (Costituzione e denominazione)**

E' costituita una cooperativa sociale ai sensi della legge 381/1991 con la denominazione:

###### **"Cooperativa sociale educativa Lina Schwarz ONLUS"**

Qualora ottenga dalla Federazione delle scuole Steiner-Waldorf in Italia la qualifica e il diritto all'utilizzo di tale qualificazione, la cooperativa ai soli fini di comunicazione esterna e senza che ciò comporti modifica della denominazione sociale potrà avvalersi della specificazione "per la pedagogia Steiner - Waldorf",

La società ha sede in Rodengo Saiano.

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

###### **Art. 2 (Durata)**

La cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) agosto 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

#### **TITOLO II**

##### **SCOPO - OGGETTO**

###### **Art. 3 (Scopo mutualistico)**

Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, con lo svolgimento delle attività previste dal presente statuto e quindi la attuazione di servizi socio assistenziali ed educativi e formativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge n. 381/1991.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con le istituzioni pubbliche.

La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su

scala locale, nazionale e internazionale.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La cooperativa può operare anche con terzi. In particolare la cooperativa può operare in collaborazione e accordo con enti associativi terzi che intendano impegnarsi nella diffusione della cultura e dei principi steineriani e nelle attività promozionali e complementari della cooperativa. I rapporti con dette Associazioni sono regolati da apposita convenzione.

#### **Art. 4 (Oggetto sociale)**

La cooperativa ha come oggetto la gestione di servizi socio-culturali ed educativi, ed in particolare gestirà, in tutto o in parte, la filiera della educazione, ispirandosi agli insegnamenti ed ai principi del pensiero e della pedagogia steineriana.

In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

- a) servizi educativi, culturali, socio-educativi. In particolare si propone la promozione e la gestione organizzata e coordinata di strutture scolastiche ed educative destinate all'istruzione del grado preparatorio (nidi e scuole materne) e all'istruzione primaria e secondaria, anche con riguardo alla gestione dei servizi socio educativi rivolti a bambini portatori di handicap fisici e psichici, al fine di favorirne il reinserimento reale fattivo all'interno della società moderna;
- b) servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione;
- c) corsi di creatività e artigianato - manualità come occasione di acquisizione di nuove capacità di incontro tra bambini, genitori e giovani;
- d) attività di formazione, consulenza, orientamento sia sui servizi gestiti direttamente che sui servizi per conto terzi;
- e) attività di sensibilizzazione sul territorio attivando le forze creative della comunità;
- f) attività di sostegno scolastico;
- g) attività di sensibilizzazione della comunità locale, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione dell'infanzia e della popolazione giovanile, con particolare attenzione al coinvolgimento nell'attività educativa;
- h) attività editoriali rivolte anche al mondo della cooperazione e della solidarietà, con l'eccezione della stampa quotidiana;
- i) promozione e sviluppo di iniziative sociali, culturali, ricreative e di solidarietà;

j) gestione di comunità e centri estivi per le vacanze.

Tutte le attività indicate saranno orientate secondo i principi pedagogici ispirati all'insegnamento di Rudolf Steiner.

Per la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potrà:

- chiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, nonché i contributi e i finanziamenti disposti dagli Enti pubblici locali in genere e da privati;

- acquistare, costruire, trasformare, ristrutturare, permutare e vendere, prendere o concedere in affitto o in comodato beni immobiliari, mobiliari e impianti necessari per lo svolgimento delle attività sociali ivi compresa la propria sede;

- acquistare, prendere e concedere in affitto, in uso o in comodato aree, terreni agricoli per costruirvi gli impianti oggetto dell'attività sociale e condurvi direttamente o indirettamente le attività oggetto dell'attività sociale;

- dare adesione e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

Inoltre per rendere più efficace la propria azione potrà associarsi ad altre cooperative, consorzi e forme federative nazionali e internazionali del movimento steineriano.

Potrà, infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile, previa delibera da parte dell'Assemblea dei soci.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Tutte le suddette attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative, e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

### **TITOLO III**

#### **SOCI**

##### **Art. 5 (Categorie di soci)**

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- a) soci lavoratori o cooperatori;
- b) soci in formazione;
- c) soci volontari;
- d) soci fruitori

a) Soci lavoratori o cooperatori - Possono acquisire la qualifica di soci lavoratori o cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che avendo acquisito una specifica professionalità nei campi attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa desiderano mettere al servizio di questa la loro capacità effettiva di lavoro ed il tempo necessario per partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

I soci lavoratori: 1) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; 2) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche nonché la realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; 3) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione; 4) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta nonché alle quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Il socio lavoratore stabilisce con la propria

adesione alla cooperativa o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, in conformità con l'apposito regolamento interno per le prestazioni lavorative dei soci previsto dall'art. 6 della legge 142/01, un ulteriore rapporto di lavoro con la cooperativa medesima in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla legislazione vigente con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono essere ammessi come soci lavoratori anche elementi tecnici e amministrativi in numero necessario al buon funzionamento della cooperativa.

b) Soci in formazione - possono essere ammessi in questa speciale categoria i lavoratori di ambo i sessi che debbano ancora raggiungere una completa formazione nello specifico campo nel quale opera la cooperativa ovvero che debbano compiutamente inserirsi nell'ambito dell'impresa. I soci iscritti in questa speciale categoria non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori. La delibera del Consiglio di amministrazione con il quale coloro che ne abbiano fatto richiesta vengano ammessi nella detta categoria dovrà stabilire: a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio nella categoria speciale che non potrà comunque superare il limite di 3 anni; b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa nonché l'importo della retribuzione e degli altri diritti loro spettanti.

I soci lavoratori appartenenti alla detta categoria speciale possono partecipare all'Assemblea dei soci ma non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali per tutto il periodo di permanenza nella categoria speciale. Essi devono adempiere tutti i doveri previsti per i soci lavoratori ordinari. I soci lavoratori in formazione possono essere esclusi, oltre che nei casi previsti per i soci lavoratori ordinari, anche per l'inosservanza dei doveri inerenti alla loro formazione professionale.

Verificatasi una causa di esclusione il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso con provvedimento del Consiglio di amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, il socio appartenente alla categoria speciale può essere ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori a condizione che egli abbia rispettato i doveri inerenti la propria formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività della cooperativa finalizzati al proprio inserimento

nell'organizzazione aziendale. In tal caso il Consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione alla categoria ordinaria all'interessato secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.

c) Soci volontari - ai sensi della legge 381/91 possono essere ammessi soci volontari, iscritti in una apposita sezione del libro soci. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. Essi prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà. Potrà essere loro corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Nella gestione dei servizi effettuati in applicazione di contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari potranno essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4 art. 2 legge 381/91.

d) Soci fruitori - possono essere ammessi in questa particolare categoria coloro che usufruiscono in maniera continuativa e non episodica dei servizi della cooperativa. I soci fruitori ordinariamente non partecipano all'attività della cooperativa e non hanno comunque diritto a retribuzioni o ad utili di sorta. I soci fruitori hanno diritto di voto nell'Assemblea dei soci e possono essere eletti alle cariche sociali. I soci fruitori sono iscritti in una apposita sezione del libro soci.

Ogni socio è iscritto in un'apposta sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie previste

#### **Art. 6 (Incompatibilità)**

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella esercitata dalla cooperativa o vi abbiano interessenza diretta.

E' fatto divieto ai soci lavoratori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

### **TITOLO IV**

#### **Il rapporto sociale**

##### **Art. 7 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di

nascita;

b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;

c) per il socio lavoratore: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella cooperativa;

d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

e) l'ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore ad €. 250,00;

f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, di riconoscersi nei principi pedagogici Steiner - Waldorf a cui la cooperativa si richiama e di attenersi ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 35 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul Libro dei Soci.

Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, il proponente può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 8 (Obblighi dei soci)**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo

statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con mezzi idonei ad accertarne la ricezione.

#### **Art. 9 (Perdita della qualità di socio)**

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

#### **Art. 10 (Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per motivi di ordine personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con mezzi idonei ad accertarne la ricezione alla società.

L'organo amministrativo deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al successivo art. 35 e seguenti.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il



recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci.

**Art. 11 (Esclusione)**

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci lavoratori e lavoratori in formazione: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della cooperativa;
- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della cooperativa;
- per i soci fruitori: la fruizione continuativa dei servizi della cooperativa;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a venticinque giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) per reiterata e mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta 3 (tre) assemblee consecutive;

g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 35 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro Soci, da farsi a cura degli Amministratori.

#### **Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata o mezzo idoneo a accertarne la ricezione. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'art. 35 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo raccomandata o mezzo idoneo ad accertarne la ricezione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

#### **Art. 13 (Liquidazione)**

I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

#### **Art. 14 (Morte del socio)**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno soltanto diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla

quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

**Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote effettivamente versate in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), f), ed g), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

**TITOLO VI**

**PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

**Art. 16 (Elementi costitutivi)**

Il patrimonio della società è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore non inferiore ad €. 250;
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o

prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

**Art. 17 (Ristorno)**

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci prestatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi ovvero mediante aumento gratuito di quote.

Il ristorno è ripartito tra i soci prestatori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

**Art. 18 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio in conformità alla normativa vigente.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella prevista dalla normativa vigente;
- b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) a riserva straordinaria;
- e) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla legge e dal presente statuto.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

**TITOLO VII**

**ORGANI SOCIALI**

**Art. 19 (Organi)**

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Comitato pedagogico educativo;
- d) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- e) l'organo di controllo contabile, se nominato.

**Art. 20 (Decisioni dei soci)**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 C.C. dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e/o del revisore;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel presente statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) le delibere su tutti gli altri oggetti riservati alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla loro approvazione.

**Art. 21 (Assemblea)**

L'Assemblea potrà riunirsi anche in Comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi tramite mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci effettivi se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

**Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)**

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno

dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

Per le deliberazioni di cui alla lettera b) del precedente art. 20 (nomina dell'organo amministrativo), l'Assemblea, entro la scadenza naturale del primo mandato dell'organo amministrativo di prima costituzione e comunque almeno tre mesi prima del rinnovo dello stesso, provvede su impulso del Presidente a deliberare un regolamento che disciplini le modalità di voto nel rispetto delle diverse categorie di soci di cui all'art. 5 e al peso di rappresentanza di ciascuna di esse in seno all'organo amministrativo di cui al successivo art. 26.

Per le deliberazioni di cui alle lettere d) ed e) del precedente art. 20 è necessario il voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci presenti o rappresentati e di almeno i 2/3 dei soci lavoratori e volontari presenti o rappresentati.

#### **Art. 23 (Modalità di Voto)**

Per le votazioni in sede Assembleare si procederà con voto palese, tranne nel caso della nomina dell'organo amministrativo le cui modalità di voto verranno definite dall'apposito regolamento previsto al precedente art.22.

#### **Art. 24 (Diritto di Voto)**

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta. Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

#### **Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

#### **Art. 26 (Amministrazione)**

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a undici secondo quanto determinato di volta in volta dai soci all'atto della nomina.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice-Presidente salvo che per il primo Presidente che viene nominato in sede di atto costitutivo.

La rappresentanza delle categorie di cui all'art. 5 è definita dal regolamento elettorale di cui all'art. 22 e deve rispettare la proporzionalità di interessi tra i soci lavoratori, volontari e fruitori.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, ma la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione deve comunque essere espressione dei soci lavoratori e volontari.

L'organo amministrativo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

#### **Art. 27 (Compiti del Consiglio di amministrazione)**

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati ai soci dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Comitato Esecutivo ovvero il Consigliere delegato o i Consiglieri delegati potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Almeno ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione ed al Collegio sindacale se nominato sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il Consiglio di amministrazione può avvalersi di Gruppi di lavoro, composti da soci e anche da tecnici esterni, al fine di istruire particolari temi di interesse per la gestione e lo sviluppo della cooperativa. Tali Gruppi sono di norma coordinati da un componente il Consiglio di amministrazione e possono essere invitati a partecipare al Consiglio sul punto

all'odg di loro competenza e senza diritto di voto.

Al Consiglio di amministrazione su invito del Presidente può partecipare senza diritto di voto il Direttore/Direttrice della scuola, se previsto/a, o il Segretario/Segretaria amministrativa.

**Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)**

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta con mezzo idoneo ad accertarne la ricezione non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi se nominati ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Per le materie di cui è previsto al successivo art. 32 il parere obbligatorio del Comitato pedagogico educativo, il Consiglio qualora si discosti da detto parere deve adeguatamente motivarne le ragioni e darne tempestiva comunicazione a cura del Presidente al medesimo organo.

**Art. 29 (Integrazione del Consiglio)**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del cod. civ.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

**Art. 30 (Compensi agli Amministratori)**

Agli amministratori non spetta alcun compenso, essendo il



mandato - a fronte dello scopo della cooperativa e dell'oggetto sociale della medesima - gratuito. Agli amministratori spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in ragione del mandato.

**Art. 31 (Presidente)**

La rappresentanza legale della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Vice presidente.

**Art. 32 (Comitato pedagogico educativo)**

Il Comitato pedagogico educativo è espressione del Collegio degli insegnanti previsto dalla pedagogia steineriana.

E' totalmente autonomo nella sua organizzazione interna e nelle procedure di discussione e di deliberazione. Deve per altro dotarsi di un regolamento per il funzionamento interno che deve essere comunicato preventivamente all'adozione al Consiglio di amministrazione. Questi può rinviarlo con osservazioni al Comitato ma conclusivamente, se reiterato, deve limitarsi a prenderne atto.

Ha potere di proposta al Consiglio di amministrazione su qualsiasi argomento ritenga opportuno e può invitare il Presidente della cooperativa alle sue riunioni. Esprime pareri al Consiglio di amministrazione su qualsiasi questione che possa avere attinenza o ricadute sulle attività didattiche, pedagogiche e culturali della scuola.

Esprime altresì pareri obbligatori non vincolanti sulle seguenti materie: (i) organizzazione dei programmi didattici, compreso il numero di classi da attivare, i cicli formativi da offrire, le attività e i servizi complementari funzionali alla didattica; (ii) necessità di organico insegnante; (iii) selezione nominativa nell'assunzione di nuovi insegnanti (soci o non soci). Il Consiglio recepisce tali pareri se compatibili con la gestione, le risorse disponibili, le finalità della cooperativa.

**Art. 33 (Collegio Sindacale)**

Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'articolo 2543 c.c. o ritenuto opportuno, i soci provvedono alla nomina del Collegio Sindacale, ovvero del Sindaco unico secondo quanto disposto dall'art 2477 del nuovo c.c., cui spetta anche il controllo contabile sulla società nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

La retribuzione annuale dei Sindaci o del Sindaco unico è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

**Art. 34 (Controllo contabile)**

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o

che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nell'apposito registro, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'Assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del Codice Civile.

## **TITOLO VIII**

### **CONTROVERSIE**

#### **Art. 35 (Clausola di Conciliazione)**

Ciascun socio si impegna a comportarsi secondo buona fede e con reciproca lealtà in ogni fase del rapporto sociale, anche al fine di risolvere, in funzione preventiva, eventuali contrasti tra gli stessi.

I soci convengono concordemente che, qualora nonostante quanto sopra sorga tra di essi, ovvero tra uno o più di essi e la società, ovvero tra la società e i suoi organi rappresentativi e/o di controllo, una controversia ricompresa nell'ambito della previsione di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 5/2003, la stessa dovrà essere sottoposta ad un tentativo preliminare di conciliazione, affidato ad un organismo di conciliazione scelto dalla parte più diligente o, in difetto, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati competente territorialmente con riferimento alla sede della società.

Il procedimento di conciliazione dovrà iniziare entro sessanta giorni dal deposito dell'istanza di conciliazione presso l'organismo designato, e concludersi nei termini di legge.

Il procedimento di conciliazione è disciplinato dal regolamento dell'organismo di conciliazione a cui si rinvia. L'eventuale esito negativo della conciliazione non impedirà il ricorso ai mezzi ordinari di risoluzione delle controversie.

## **TITOLO IX**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Art. 36 (Scioglimento anticipato)**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

#### **Art. 37 (Devoluzione patrimonio finale)**

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotto soltanto il capitale sociale da rimborsare ai soci ed i dividendi eventualmente maturati non distribuiti, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

## **TITOLO X**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### **Art. 38 (Regolamenti)**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà

elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le funzioni di altri Comitati tecnici che si intendano costituire.

**Art. 39 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 Codice Civile la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

**Art. 40 (Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative" a norma dell'art. 2519 Codice Civile si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

F.to: Simona Palestro - Chiara Zichichi Notaio (L.S.)